

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	30
ALLEGATO (Parere approvato)	34

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

C. 2164 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, in qualità di relatore illustra il contenuto del provvedimento, rileva preliminarmente che il decreto-legge in esame si compone, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, di 14 articoli, di cui passa a illustrare sinteticamente il contenuto, rinviando alla

documentazione predisposta dal Servizio studi per eventuali approfondimenti.

L'articolo 1 modifica il testo unico sull'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, con una serie di modifiche, di carattere generale, alle discipline in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione dei procedimenti, anche attraverso una migliore definizione delle competenze e delle scansioni procedurali e dei rispettivi termini, nonché attraverso una riduzione dei termini medesimi.

L'articolo 2 abroga le disposizioni che prevedono e disciplinano l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI); vieta, salvo alcune eccezioni, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare; riduce da 12 a 9 miglia il perimetro costiero ed esterno alle aree marine e costiere protette entro il quale sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi; interviene sulla disciplina del cosiddetto « gas release », meccanismo finalizzato ad incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli, prioritariamente, a clienti fi-

nali industriali a forte consumo di gas; interviene, anche mediante una serie di proroghe, sulla normativa adottata all'indomani dello scoppio del conflitto russo-ucraino per accelerare lo stoccaggio di gas, la quale ha assegnato al Gestore dei servizi energetici (GSE) il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita.

L'articolo 3 estende i compiti del Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque. Si introducono inoltre disposizioni specifiche inerenti ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo della società Acquedotto pugliese Spa nonché il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della società in favore di alcuni comuni pugliesi.

L'articolo 4 reca alcune disposizioni in materia di economia circolare, intervenendo in particolare sulla disciplina del gruppo di lavoro dedicato all'economia circolare istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali. Infine, si introducono modifiche alla legge n. 60 del 2022, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (cosiddetta legge «Salva Mare»).

L'articolo 5 apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 che aveva introdotto, tra l'altro, disposizioni urgenti per la città di Genova.

L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, differisce i termini di applicazione di alcune deroghe previste dal decreto legislativo n. 36 del 2003 per il conferimento dei rifiuti in discarica e disciplina la decorrenza dell'efficacia dei citati differimenti nonché le richieste, da parte dei titolari degli impianti di discarica interessati, di adeguamento delle autorizzazioni in essere.

L'articolo 6 introduce misure di semplificazione e accelerazione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani.

L'articolo 7 fissa al 31 dicembre 2029 il termine entro cui realizzare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara e istituisce una struttura di supporto al commissario straordinario.

L'articolo 8 prevede l'obbligo, per i soggetti attuatori degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, di alimentare il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (piattaforma ReNDiS), a prescindere dalla fonte di finanziamento, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo. Si prevede, inoltre, che i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome verifichino la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

L'articolo 9 prevede la priorità per l'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di determinati progetti, finanziati dal Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, il cui inserimento è in ogni caso condizionato al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale. Si dispone poi sull'impignorabilità delle risorse delle contabilità speciali dei Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico; in merito alla destinazione delle eventuali economie di risorse derivanti dagli accordi di programma stipulati; sulla possibilità di nomina di un soggetto attuatore del Piano degli interventi e in merito alle ulteriori attribuzioni per i Commissari di Governo. La novella introduce anche disposizioni disciplinanti la nomina, i poteri e le facoltà di deroga attribuite al Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, individuato nel Segretario generale dell'Autorità di distretto delle Alpi orientali. L'articolo disciplina inoltre la revoca delle risorse destinate ad interventi finanziati dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrut-

turale, assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia, ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari straordinari, e alle Province autonome, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio in relazione al rischio idrogeologico. La revoca delle risorse è disposta qualora i soggetti attuatori, Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari straordinari, e Province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in assenza di giustificato motivo, omettano di registrare nella banca dati delle amministrazioni pubbliche – Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse. Si procede poi alla proroga, fino al 31 dicembre 2024, dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, per gli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022. Si prevede, inoltre, uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la stipula di convenzioni con la pubblica amministrazione da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpito da avverse condizioni meteorologiche a partire dal giorno 1° maggio 2023. Infine, relativamente a queste ultime regioni, si prevede che i piani speciali, definiti e approvati dal Commissario straordinario, per la realizzazione di interventi previsti per le situazioni di dissesto idrogeologico nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, possano essere predisposti e approvati anche per stralci, aventi ad oggetto anche le sole attività di progettazione.

L'articolo 10 contiene una pluralità di disposizioni riguardanti le amministrazioni che operano nel settore della sicurezza energetica. In particolare, si abilita il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad adottare apposite linee guida ai fini dell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).

L'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, modifica alcune disposizioni relative agli investimenti nell'ambito del cosiddetto « Piano Mattei ».

Gli articoli 11 e 12 concernono, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della I Commissione, rileva, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento è riconducibile, in via generale, alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione. La materia « valorizzazione dei beni ambientali » è attribuita, invece, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.

In proposito segnala che il provvedimento dispone, all'articolo 9, comma 9, lettera *a*), l'acquisizione del parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del programma nazionale di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché dei criteri e delle modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.

Con riferimento a singole disposizioni rilevano poi, tra le altre, le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione; « difesa e Forze armate », che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costitu-

zione; « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. C. 2164.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2164, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico, approvato dal Senato;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento è riconducibile, in via generale, alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

il provvedimento investe altresì la materia « valorizzazione dei beni ambientali », attribuita, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

il provvedimento dispone, all'articolo 9, comma 9, lettera a), l'acquisizione del parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione, con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, del programma nazionale di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché dei criteri e delle modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti;

specifiche disposizioni del provvedimento investono le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione; « difesa e Forze armate », che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione; « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.